

anwendbar, mit einziger Ausnahme des Kollektierens für innerkantonale, öffentliche, wohltätige oder sonst gemeinnützige Anstalten; und es liegt auch nichts dafür vor, daß die hier verlangte polizeiliche Bewilligung etwa bestimmten Religionsgesellschaften prinzipiell und zum Zwecke der Erschwerung ihrer religiösen Propaganda verweigert würde, worin allerdings eine Verletzung der Glaubens- und Gewissensfreiheit erblickt werden müßte.

3. — Gegenüber der Berufung der Rekurrentin auf das Urteil des Bundesgerichts vom 17. November 1909 in Sachen „Freiwillige Mission“ gegen Zürich (US 35 I S. 685 ff.) ist hier zunächst zu konstatieren, daß in dem angeführten Falle den Anhängern einer bestimmten Religionsgenossenschaft das Kollektieren schlechthin untersagt worden war, dieselben also nicht, wie die Rekurrentin, nur zur Einholung einer polizeilichen Bewilligung angehalten wurden. Ferner war die Bestrafung wegen „Bettels“ erfolgt, während doch dieser Tatbestand (Bitte um Gewährung eines Geschenkes wegen der Bedürftigkeit des Bittenden persönlich) offensichtlich nicht vorlag. Endlich war damals attamenmäßig festgestellt, daß den Angehörigen einer andern Religionsgenossenschaft (den Mitgliedern der „Heilsarmee“) das Kollektieren gestattet worden war, sodaß also die angefochtene Verfügung sich als eine wirkliche Ausnahmemaßregel qualifizierte — alles Umstände, welche im heutigen Falle nicht vorliegen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

VI. Gerichtsstand. — For.

Vergl., außer den nachstehenden Urteilen, auch noch
Nr. 49 Erw. 2. — Voir en outre n° 49 consid. 2.

44. Sentenza del 17 marzo 1910 nella causa Bertschinger c. Delmenico.

Pretesa violazione dell'art. 59 CF in seguito all'ammissione d'un domicilio giuridico accessorio, in caso in cui si tratti d'un negozio con deposito di mercanzia esercito sotto un controllo più o meno diretto della sede principale da un impiegato che essa qualifica di agente, ma che nei rapporti col pubblico gerisce il negozio con attributi suoi propri senza riserva di ratifica della sede principale.

A. — La Ditta A. Bertschinger, in Zurigo, commerciante in strumenti musicali, tiene un deposito o negozio in Bellinzona, alla cui testa trovasi il di lei impiegato Antonio Venturi. Con contratto 21 febbraio 1909 questi vendeva ad Augusto Delmenico, in Giubiasco, un verticale automatico, che dopo qualche tempo, essendosi, a quanto affermasi, appalesato difettoso, veniva rifiutato dal compratore, il quale azionava davanti il Tribunale distrettuale di Bellinzona l'Antonio Venturi, quale rappresentante della Ditta Bertschinger, chiedendo la rescissione della vendita e la restituzione del prezzo sborsato. Il Venturi sollevava in via incidente l'eccezione di cui all'art. 59 CF, pretendendo che il contratto era stato stipulato a nome della Ditta A. Bertschinger, la quale avendo il suo domicilio a Zurigo, doveva essere colà azionata. Statuendo su questa eccezione, il Tribunale civile distrettuale di Bellinzona respingeva l'eccezione di incompetenza e ciò perchè il negozio della Ditta Bertschinger in Bellinzona rappresentava una sede giuridica secondaria (filiale succursale) a sensi dell'art. 765 CO. Il Tribunale di Bellinzona desumeva questo criterio dal fatto che il negozio gerito

dal Venturi è qualificato dallo stesso Bertschinger come una filiale (ved. contratto); che il Venturi doveva considerarsi come il rappresentante della Ditta Bertschinger, trattando egli affari in di lei nome sulla piazza di Bellinzona, e anche il contratto col Delmenico essendo firmato dal solo Venturi, in nome Bertschinger; che per il negozio in Bellinzona, la Ditta Bertschinger è iscritta nelle tabelle d'imposta cantonali e comunali nel Ticino.

B. — Contro questa sentenza in data 15 dicembre 1909 ricorre la Ditta A. Bertschinger al Tribunale federale, domandandone l'annullazione come lesiva della garanzia contenuta all'art. 59 CF ed allegando: Il pagamento d'imposte nel Cantone non prova che la ricorrente abbia un domicilio giuridico in Bellinzona. Antonio Venturi è semplice impiegato della Ditta Bertschinger e non ha competenze tali da far apparire il negozio da lui gerito come una filiale o succursale della Ditta Bertschinger. Egli è semplice agente e le sue cognizioni commerciali non sono tali da poterglisi affidare la gestione indipendente di una filiale. Egli non ha procura e non è competente, senza incarico speciale, per far acquisti. Per ogni contratto che conchiude in nome della Ditta, sia di vendita, sia di locazione, è tenuto a darne subito comunicazione a Zurigo. Incassi di qualche rilevanza, li deve consegnare subito al principale. Non ha pel negozio da lui gerito nè un conto bancario, nè un conto chèques. Non riceve nessuna provvigione, ma solo una paga fissa in modeste proporzioni. Il negozio in Bellinzona è quindi affatto dipendente dal negozio principale in Zurigo e la circostanza che Venturi viene designato come rappresentante della Ditta, non basta per dare a tale negozio il carattere di un domicilio giuridico accessorio.

C. — Rispondendo, il Presidente del Tribunale distrettuale di Bellinzona dichiara di riconfermarsi semplicemente nei motivati del proprio giudizio, aggiungendo solo che il negozio gerito in Bellinzona porta scritto sulla facciata: « Succursale della Ditta Alfredo Bertschinger, Zurigo ».

La controparte Delmenico conchiude invece con motivazione sostanziata al rigetto del ricorso.

Considerando in diritto:

1. — L'esistenza delle condizioni generali dell'art. 59 CF non è contestata. In specie non è contestato, nè lo stato di solvabilità della Ditta ricorrente, nè il di lei domicilio stabile a Zurigo, nè la natura personale del credito impetito. D'altra parte non è però contestato neppure, nell'eventualità che fosse da ammettere un domicilio secondario della ricorrente nel Ticino, che la domanda iniziata si riferisce ad un credito sorto e dipendente dalla sfera d'azione di questo domicilio nel Ticino.

2. — La questione è quindi unicamente di vedere, se il negozio gerito dall'agente o rappresentante Venturi, come lo qualificano vicendevolmente le parti, sia di natura da costituire un domicilio giuridico accessorio, o, secondo la fraseologia ordinaria, una filiale o succursale. Che per obbligazioni scaturite da un commercio di simile natura, possa la sede principale essere azionata anche al suo domicilio accessorio, è principio e pratica costante nel diritto svizzero, e tale pratica è oramai costituita in modo così stabile che non ha importanza di vedere, almeno nel caso concreto, quale sia il carattere giuridico che si voglia attribuire a questo foro speciale.

3. — In fatto, è accertato dalle constatazioni del giudizio querelato e delle allegazioni delle parti non solo che la Ditta Alfredo Bertschinger ha in Bellinzona un negozio con deposito di mercanzia (istrumenti musicali), esercito sotto un controllo più o meno diretto della sede principale da un impiegato che essa qualifica di agente, ma che nelle corrispondenze e nei rapporti col pubblico è qualificato di rappresentante; che nelle relazioni col pubblico detto impiegato gerisce il negozio con attributi suoi propri senza riserva per es. di ratifica della sede principale (ved. contratto 21 febbraio); che il negozio stesso porta come insegna: « succursale della Ditta Alfredo Bertschinger a Zurigo »; che per tale negozio la Ditta Bertschinger è tassata e paga nel Ticino le imposte cantonali e comunali; ma anche, ciò che è più essenziale che quand'anche in misura limitata, il negozio stesso ha una certa

contabilità e gestione di cassa separate e spiega all'esterno un grado di attività che denota una certa indipendenza e lo fa apparire, specialmente di fronte al pubblico, non più che un semplice deposito, ma una specie di filiale o succursale.

I rapporti sono analoghi a quelli indicati nella sentenza del Tribunale federale racc. uff. vol. V, pag. 147, e giustificano l'ammissione di un domicilio giuridico accessorio altrettanto quanto l'esistenza di un ufficio costruzioni, ritenuta come sufficiente nella sentenza 18 dicembre 1907, racc. uff. vol. XXXIII, pag. 749. Nel suo commentario al CCG, Staub osserva, a pag. 95, sui criteri costitutivi di una filiale, non essere necessaria un'indipendenza assoluta dalla sede principale, ma bastare che il rappresentante spieghi una certa attività sua propria e non appaia di fronte al pubblico come un semplice mediatore. I suoi attributi o rapporti interni col principale non essere determinanti. E Schoch, art. 59 CF, pag. 84, dichiara doversi di regola ammettere una filiale... « wenn » besondere, ständige Organe des Etablissements mit einer » gewissen Freiheit und Selbständigkeit der Entschliessung für dieses an einem andern Orte wirken. Dies trifft » vorzugsweise in dem Falle zu, wo ein Handelshaus an » einem auswärtigen Platze ein Verkaufsmagazin besitzt und » dasselbe durch einen selbständigen Prokuraträger betreiben » lässt. » Sulla nozione del « selbständigen Prokuraträger » ved. la già citata sentenza del Tribunale federale, vol. V, pag. 147.

Per questi motivi,

il Tribunale federale
pronuncia:

Il ricorso è respinto.

45. Urteil vom 22. Juni 1910

in Sachen Bodensee-Toggenburg-Bahn gegen Jelmoli.

Abgrenzung zwischen Expropriationsverfahren und ordentlichem Zivilprozess. Anwendbarkeit des Expropriationsverfahrens, wenn für eine durch den Bau einer Eisenbahn verschüttete Quelle Ersatz, sei es in natura, sei es in Geld verlangt wird. (Art. 6 in Verbindung mit Art. 26 und 12 Ziff. 2 ExprG). — Kann gegenüber einer unrichtigen Kompetenzausscheidung in diesem Gebiete Art. 58 BV angerufen werden? oder kann nur auf Grund von Art. 189 Unterabsatz zu Abs. 2 OG an das Bundesgericht rekuriert werden?

A. — Die Aktiengesellschaft der Bodensee-Toggenburg-Bahn und Josef Jelmoli besitzen in der Gölle bei Herisau, bei Km. 8,1 der Bodensee-Toggenburg-Bahn, zwei benachbarte Liegenschaften: erstere die Liegenschaft Nr. 1442, letzterer die Liegenschaft Nr. 1441. Zur Liegenschaft des Josef Jelmoli gehört ein ewiges unentgeltliches Wasserrecht an den beiden Brunnen vor und hinter dem Hause Nr. 1442. Nun sind sowohl die Brunnenstube als der Einsteighacht der betreffenden Quelle eingestürzt, und zwar nach der Behauptung der Bodensee-Toggenburg-Bahn wegen des Druckes des Bahndammes. Josef Jelmoli verlangt Ersatz und behauptet, daß das ihm von der Bodensee-Toggenburg-Bahn offerierte Wasser nicht als Trinkwasser brauchbar sei. Mit Rechtsbot vom 26. August 1909 ließ er die Bodensee-Toggenburg-Bahn auffordern, sie solle anerkennen:

„1. daß sie die Quelle zum Brunnen bei ihrem Stall an der „Talstraße, welchen Brunnen die Liegenschaft Jelmoli benutzen „kann, infolge der daran angeschlossene Hauswasserversorgung, „verschüttet habe;

„2. daß das von ihr zugeführte Ersatzwasser für Koch- und „Trinkwasser unbrauchbar sei;

„3. daß sie gehalten sei, auf eigene Kosten der Liegenschaft „1441 sofort ein nach Quantität und Qualität gleichwertiges „Brunnenwasser und zwar beim Brunnen wie bei der Haus- „wasserversorgung zu beschaffen, wie das verschüttete, unter gleich- „zeitiger Schadloshaltung für die durch die Quellenverschüttung „entstandenen Inkommoditäten;